

STUDENTE SOSPESO PER COMPORTAMENTO, GENITORI RICORRONO AL TAR E CHIEDONO RISARCIMENTO DANNI

I genitori dell'alunno hanno deciso di impugnare il provvedimento, chiedendo un risarcimento danni alla scuola.

La famiglia ha argomentato la richiesta avanzando come irregolarità il fatto che la punizione di numerosi giorni di sospensione fosse stata decisa dal Consiglio di classe, contraddicendo quanto presente nel regolamento d'Istituto.

I giudici, però, non hanno dato ragione alla famiglia, sostenendo che i giorni di sospensione inferiori a 15 possono essere decisi dal Consiglio di Classe, anche se nel regolamento si danno altre indicazioni.

Le norme del Regolamento d'Istituto, secondo i giudici, vanno "lette ed interpretate alla luce ed in coerenza con le norme regolamentari provenienti da fonti normative gerarchicamente sovraordinate, quali certamente sono le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.P.R. n. 235 del 2007, norma che ha integrato l'art. 4 del precedente Regolamento in materia disciplinare scolastica di cui al D.P.R. n. 249 del 1998".

Il testo della sentenza

Bologna - Sezione I - Sentenza 8 settembre 2016 n. 800

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 377 del 2015, proposto da:

-OMISSIS-, quali genitori del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Gi. De. C.F. (omissis) e Al. Ma. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso il primo, con studio in Bologna, via (...);

contro

Ministero dell'Istruzione della Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., e Istituto Comprensivo di -OMISSIS- in persona del Dirigente scolastico in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in Bologna, via (...) sono domiciliati ex lege;

Organo di Garanzia dell'Istituto Comprensivo di -OMISSIS- non costituito in giudizio; per l'annullamento

del foglio di comunicazione prot. 900/C27 del 27.2.2015, nonché del verbale della riunione del Consiglio di Classe della classe -OMISSIS- dell'Istituto comprensivo di -OMISSIS- del 26.2.2015 che ha irrogato allo studente figlio degli odierni ricorrenti la sanzione disciplinare della -OMISSIS- e della comunicazione prot. 1305/C27 del 23.3.2015. E per ottenere il risarcimento del danno patito per effetto dei provvedimenti impugnati e già eseguiti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione della Università e della Ricerca e di Istituto Comprensivo di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2016, il dott. Umberto Giovannini e uditi per le parti i difensori avv. De. Gi. e avv. dello Stato La. Pa.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, i genitori di uno studente frequentante la classe -OMISSIS- presso

L'Istituto Scolastico Comprensivo di -OMISSIS- chiedono - per conto del figlio minore - l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, con i quali, a conclusione del relativo procedimento disciplinare, allo studente è stata irrogata la misura della "-OMISSIS-". A sostegno dell'impugnativa, i ricorrenti deducono motivi in diritto rilevanti: Incompetenza del Consiglio di classe a irrogare allo studente la sanzione disciplinare della sospensione; violazione dell'art. 4, nonché degli artt. 1 e 5 del Regolamento del suddetto Istituto Scolastico; violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 per difetto di motivazione; eccesso di potere per falso supposto di fatto. Parte ricorrente svolge inoltre, subordinata azione con la quale chiede il risarcimento del danno (non patrimoniale) che asserisce di avere subito a causa dell'adozione degli atti e dei provvedimenti impugnati.

L'amministrazione scolastica intimata, costituitasi in giudizio, chiede pregiudizialmente che siano dichiarati irricevibili per tardività i primi due motivi di ricorso, in quanto non proposti nel ricorso amministrativo in precedenza presentato dagli stessi odierni ricorrenti dinanzi all'Organo scolastico di garanzia. Nel merito, l'amministrazione scolastica chiede che il ricorso sia respinto, in quanto infondato.

Alla pubblica udienza del giorno 18 maggio 2016, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come indicato nel verbale.

Il Collegio osserva che si può prescindere dall'esaminare l'eccezione di irricevibilità per tardività dei primi due motivi di ricorso, stante l'infondatezza del gravame nel merito. Nel dettaglio, è palesemente infondato il primo motivo di ricorso, con il quale si ritiene incompetente il Consiglio -OMISSIS-^ A dell'Istituto Comprensivo di -OMISSIS- ad adottare il provvedimento disciplinare della -OMISSIS- dell'alunno figlio degli odierni ricorrenti. Asserita incompetenza imperniata sull'assunto che, trattandosi di mancanza, da parte dello studente, consistente in "atti che violano la dignità e il rispetto della persona", essa avrebbe dovuto essere sanzionata con provvedimento adottato dal Consiglio di Istituto, ai sensi di quanto dispongono gli artt. 3 e 4 dell'allegato n. 4 del Regolamento d'Istituto. Il Tribunale osserva che tali considerazioni non sono condivisibili. Le suddette norme d'Istituto devono essere lette ed interpretate alla luce ed in coerenza con le norme regolamentari provenienti da fonti normative gerarchicamente sovraordinate, quali certamente sono le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.P.R. n. 235 del 2007, norma che ha integrato l'art. 4 del precedente Regolamento in materia disciplinare scolastica di cui al D.P.R. n. 249 del 1998, laddove esse chiaramente dispongono che "...le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dello scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di Istituto.". Sulla base della riportata normativa era pertanto competente il Consiglio di classe a comminare allo studente la sanzione disciplinare, trattandosi di misura comportante, all'atto della necessaria valutazione prognostica ex ante di competenza dell'Autorità scolastica procedente, l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a giorni 15. Di qui la palese infondatezza del motivo. Anche il secondo mezzo d'impugnazione non coglie nel segno, stante che la madre dell'alunno sottoposto a procedimento disciplinare dal Consiglio di Classe -OMISSIS-^ -OMISSIS- non poteva certamente presenziare e pronunciarsi riguardo a tale procedimento, direttamente concernente il figlio, versando in palese situazione di conflitto d'interessi, con conseguente piena legittimità dell'operato dell'Istituto che non l'ha convocata per la suddetta seduta del Consiglio di classe e conseguente infondatezza del rilievo, in quanto incentrato su una insussistente violazione dell'art. 4 del Regolamento d'Istituto. Oltretutto, tale disposizione prevede, a contrario di quanto sostiene parte ricorrente, che in siffatta situazione, il genitore - -OMISSIS- debba astenersi dal partecipare alla seduta dell'organo consiliare. Parimenti infondato è il rilievo in ordine alla mancata verbalizzazione della riferita seduta

consigliare; dagli atti di causa risulta chiaramente, infatti, che la seduta del Consiglio della classe - OMISSIS-^ A è stata correttamente verbalizzata (v. doc. n. 8 dei ricorrenti). Anche il terzo e quarto motivo di ricorso sono infondati, risultando dalla documentazione in atti che lo studente minorenni sottoposto a procedimento disciplinare ha ricevuto formale contestazione degli addebiti in data 24/2/2015: dapprima alla presenza degli altri studenti della classe (v. doc. n. 6 dei ricorrenti) e, in un secondo momento, quando il minore era accompagnato dalla madre (v. doc. n. 7 dei ricorrenti). La sanzione irrogata allo studente (-OMISSIS- dalle lezioni) risulta inoltre oggettivamente sorretta da congrua motivazione, che si fonda su adeguata e approfondita istruttoria, condotta dall'Autorità scolastica mediante l'audizione delle -OMISSIS- e degli studenti - tra i quali vi è il figlio dei ricorrenti - autori delle stesse. Audizioni dalle quali emerge, fin dalla prima, (v. doc. n. 6 dei ricorrenti), la piena ammissione, da parte degli studenti responsabili delle -OMISSIS-, dei fatti loro contestati. Infine, tenuto conto dell'oggettiva gravità di tali comportamenti, nonché del fatto che fra i tre studenti responsabili degli stessi, al solo figlio dei ricorrenti sia stata irrogata una sanzione disciplinare più lieve (-OMISSIS-) rispetto agli altri due (cinque giorni di sospensione), si reputa che la misura disciplinare comminata all'odierno interessato sia oggettivamente lieve, e che comunque essa non sia sproporzionata, per eccesso, rispetto ai fatti accaduti, il tutto in coerenza con i principi e nel rispetto dei parametri indicati nell'art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 249 del 1998 secondo cui "Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano".

Per quanto sopra esposto, il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza ed essi sono liquidati come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia - Romagna, Bologna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti, quale parte soccombente, al pagamento, in favore dell'amministrazione scolastica resistente, delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano per l'importo onnicomprensivo di . 4.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la patria potestà o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2016, con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli - Presidente FF

Umberto Giovannini - Consigliere, Estensore

Ugo De Carlo - Consigliere